CAMERA DEI DEPUTATI N. 3072

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Disposizioni per la promozione dell'abitare agricolo dignitoso e la prevenzione dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo

Presentata il 3 agosto 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge reca disposizioni per la promozione dell'abitare agricolo dignitoso e la prevenzione dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che le condizioni abitative dei lavoratori agricoli rappresentano ancora oggi uno dei principali fattori di vulnerabilità rispetto ai fenomeni di sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita di manodopera e caporalato.

Nonostante il progressivo rafforzamento degli strumenti repressivi introdotti dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, e dai successivi interventi normativi e programmatori, in numerosi contesti territoriali permangono situazioni caratterizzate dalla presenza di insediamenti informali, ghetti rurali e strutture abitative prive dei requisiti minimi di sicurezza, igiene e dignità, che favoriscono condizioni di dipendenza economica e sociale dei lavoratori.

L'esperienza maturata nell'attuazione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato e degli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha evidenziato come il tema dell'abitare costituisca un elemento strutturale delle politiche di prevenzione dello sfruttamento lavorativo e non possa più essere affrontato esclusivamente attraverso interventi emergenziali o settoriali.

L'assenza di una disciplina organica dedicata alle condizioni abitative dei lavoratori agricoli determina, infatti, una frammentazione degli interventi pubblici e una significativa disomogeneità territoriale, sia nella programmazione delle iniziative sia nei requisiti qualitativi degli alloggi desti-

nati all'ospitalità della manodopera agricola.

La presente proposta di legge intende colmare tale lacuna mediante una disciplina unitaria che individua gli strumenti di programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi, demanda a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti abitativi degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli, disciplina le condizioni di accesso ai contributi pubblici per il recupero del patrimonio edilizio e promuove il riutilizzo degli immobili esistenti quale modalità prioritaria per incrementare l'offerta di alloggi destinati ai lavoratori agricoli.

L'intervento si pone in continuità ideale con la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, nota come « legge Zanibelli », che rappresentò il primo intervento organico dello Stato in materia di abitazioni rurali per i lavoratori agricoli. Diversamente da quell'esperienza, tuttavia, il presente provvedimento non è orientato alla costruzione di un nuovo patrimonio abitativo, bensì alla valorizzazione e al recupero degli immobili esistenti, alla definizione di requisiti omogenei di qualità abitativa e alla promozione di servizi di supporto idonei a favorire percorsi di inclusione e di legalità.

Particolare rilievo assume la previsione di requisiti abitativi degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli, definiti con decreto ministeriale, e della certificazione quale requisito essenziale per la destinazione degli immobili all'ospitalità dei lavoratori agricoli. Tali strumenti sono finalizzati ad assicurare condizioni uniformi di sicurezza, salubrità e qualità degli alloggi, rafforzando l'efficacia delle attività di vigilanza e prevenzione.

Il provvedimento valorizza, inoltre, il recupero di immobili rurali inutilizzati, di edifici pubblici dismessi e di beni confiscati alla criminalità organizzata, favorendo interventi di rigenerazione territoriale che contribuiscono al contrasto del degrado e al contenimento del consumo di nuovo suolo.

Accanto agli interventi di carattere abitativo, la presente proposta di legge promuove un sistema integrato di servizi destinati ai lavoratori agricoli, comprendente il trasporto organizzato e sicuro verso i luoghi di lavoro, l'accesso ai servizi sanitari territoriali, l'orientamento ai servizi pubblici e ai servizi per l'impiego, la mediazione linguistica e culturale, l'informazione sui diritti dei lavoratori e il rafforzamento dei canali legali di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le relative attività possono essere realizzate anche mediante la collaborazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali, degli enti bilaterali, dei patronati, degli organismi paritetici e degli enti del Terzo settore, valorizzando il contributo dei soggetti che operano stabilmente nel territorio a tutela dei lavoratori agricoli.

Tali misure sono finalizzate a ridurre le condizioni di isolamento e di dipendenza che frequentemente alimentano i fenomeni di sfruttamento lavorativo.

Il provvedimento attribuisce un ruolo centrale alla collaborazione tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e i soggetti del Terzo settore, promuovendo forme di coordinamento territoriale e di integrazione tra le politiche abitative, i servizi pubblici e gli interventi di inclusione sociale.

La presente proposta di legge valorizza, inoltre, il concorso di risorse pubbliche e private già disponibili, favorendo la sostenibilità degli interventi senza prevedere l'istituzione di nuovi fondi dedicati.

Il provvedimento introduce specifiche condizioni per l'accesso ai contributi pubblici destinati agli interventi di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili, subordinandone la concessione al rispetto della contrattazione collettiva nazionale del settore agricolo e degli indici di coerenza previsti dalla normativa vigente in materia di contrasto del lavoro irregolare. Esso prevede altresì che gli immobili realizzati o recuperati mediante tali contributi siano destinati all'ospitalità dei lavoratori agricoli per il periodo minimo individuato dal Piano nazionale per l'abitare agricolo dignitoso, assicurando in tal modo la stabile destinazione pubblicistica degli interventi finanziati.

La presente proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 individua le finalità e i princìpi della legge, definendo l'abitare dignitoso quale strumento di prevenzione dello sfruttamento lavorativo e di contrasto del caporalato.

L'articolo 2 istituisce il Piano nazionale per l'abitare agricolo dignitoso quale principale strumento di programmazione degli interventi, individuandone i contenuti essenziali, ivi compresi il periodo minimo di destinazione degli immobili realizzati, recuperati o riqualificati mediante contributi pubblici, e gli indirizzi per la verifica del rispetto del relativo vincolo.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di *governance*, prevedendo l'istituzione della Cabina di regia per l'abitare agricolo dignitoso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Osservatorio nazionale sull'abitare agricolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 4 prevede l'adozione di requisiti abitativi minimi nazionali e disciplina la certificazione degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli.

L'articolo 5 individua le tipologie di intervento prioritario, privilegiando il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di foresterie agricole. La disposizione disciplina, inoltre, le condizioni di accesso ai contributi pubblici destinati agli interventi di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili, subordinandoli al rispetto della contrattazione collettiva nazionale di settore e degli indici di coerenza previsti dalla normativa vigente, nonché la destinazione degli immobili finanziati all'ospitalità dei lavoratori agricoli per il periodo minimo stabilito dal Piano nazionale per l'abitare agricolo dignitoso.

L'articolo 6 promuove servizi integrati a supporto dell'abitare agricolo, favorendo l'accesso ai servizi essenziali, il rafforzamento dei canali legali di incontro tra domanda e offerta di lavoro e la collaborazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

L'articolo 7 disciplina le condizioni di utilizzo degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli, garantendo il rispetto dei requisiti abitativi, la trasparenza dei contributi richiesti e la tutela dei lavoratori da ogni forma di condizionamento o sfruttamento.

L'articolo 8 individua i soggetti che possono promuovere e realizzare gli interventi previsti dalla legge, disciplina gli strumenti di coordinamento territoriale e prevede il concorso di risorse pubbliche e private disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 reca le disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali, concernenti la clausola di invarianza finanziaria, l'adozione dei provvedimenti attuativi e l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

(Finalità e princìpi)

1. La presente legge promuove condizioni abitative dignitose, sicure e salubri per i lavoratori agricoli, quali strumenti di prevenzione dello sfruttamento lavorativo, di contrasto del caporalato e di sostegno allo sviluppo sostenibile dei territori rurali.

2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge disciplina gli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi destinati all'accoglienza dei lavoratori agricoli, promuove il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, favorisce l'integrazione dei servizi connessi all'abitare e assicura l'adozione di requisiti abitativi uniformi sull'intero territorio nazionale.

3. Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono attuati nel rispetto dei princìpi costituzionalmente garantiti di tutela della dignità della persona, della salute, della sicurezza del lavoro, della sostenibilità ambientale, del contenimento del consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Art. 2.

(Piano nazionale per l'abitare agricolo dignitoso)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Piano nazionale per l'abitare agricolo dignitoso, di seguito denominato « Piano nazionale ».

2. Il Piano nazionale ha durata triennale e individua:

a) il fabbisogno abitativo dei lavoratori agricoli, articolato per ambiti territoriali;

b) le aree caratterizzate da elevata concentrazione di lavoro agricolo stagionale ovvero da fenomeni di degrado abitativo;

c) gli obiettivi prioritari di superamento degli insediamenti informali e dei ghetti rurali;

d) gli indirizzi per il recupero, la riqualificazione e la realizzazione di alloggi e foresterie agricole;

e) gli indirizzi per il coordinamento degli interventi statali, regionali e locali;

f) il periodo minimo di destinazione degli immobili realizzati, recuperati o riqualificati mediante contributi pubblici all'ospitalità dei lavoratori agricoli, nonché gli indirizzi per la verifica del rispetto del relativo vincolo.

3. Le amministrazioni competenti esercitano le funzioni previste dalla presente legge nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano nazionale.

Art. 3.

*(*Governance *e coordinamento)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia per l'abitare agricolo dignitoso, di seguito denominata « Cabina di regia », con funzioni di coordinamento dell'attuazione del Piano nazionale.

2. La Cabina di regia assicura il raccordo tra le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione della presente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione e il funzionamento della Cabina di regia.

4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sull'abitare agricolo, di seguito

denominato « Osservatorio nazionale », con i seguenti compiti:

a) curare la raccolta e l'analisi dei dati concernenti le condizioni abitative dei lavoratori agricoli;

b) monitorare l'attuazione del Piano nazionale;

c) predisporre la relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, da trasmettere al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale.

Art. 4.

(Requisiti abitativi degli alloggi e certificazione)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti abitativi minimi degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli.

2. I requisiti comprendono, in particolare:

a) i requisiti igienico-sanitari;

b) le condizioni di sicurezza;

c) la superficie minima disponibile per ciascun occupante;

d) la dotazione dei servizi essenziali e degli spazi comuni;

e) l'accessibilità, la salubrità e l'efficienza energetica degli immobili;

f) le condizioni di utilizzo degli alloggi temporanei e delle foresterie agricole.

3. La certificazione è rilasciata dal comune territorialmente competente o dall'autorità individuata dalla normativa regionale e costituisce requisito essenziale per la destinazione all'ospitalità dei lavoratori agricoli. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 9.

Art. 5.

(Interventi per l'abitare agricolo e la rigenerazione dei territori rurali)

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, sono promossi interventi finalizzati a:

a) recuperare e rifunzionalizzare immobili rurali inutilizzati o sottoutilizzati;

b) riqualificare edifici pubblici dismessi;

c) recuperare beni confiscati alla criminalità organizzata;

d) realizzare foresterie agricole e alloggi temporanei destinati ai lavoratori agricoli;

e) favorire il recupero del patrimonio edilizio situato nei borghi rurali e nelle aree interne.

2. Nell'attuazione degli interventi è attribuita priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente e al contenimento del consumo di nuovo suolo.

3. Gli immobili recuperati o riqualificati ai sensi della presente legge sono destinati prioritariamente all'accoglienza dei lavoratori agricoli secondo le modalità stabilite dagli atti di programmazione e dalle convenzioni stipulate dai soggetti attuatori.

4. L'accesso ai contributi pubblici destinati agli interventi di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili di cui al presente articolo è subordinato al rispetto, da parte dei beneficiari, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore agricolo sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli indici di coerenza di cui all'articolo 6,

comma 4-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. Gli immobili realizzati, recuperati o riqualificati mediante i contributi di cui al comma 4 sono destinati all'ospitalità dei lavoratori agricoli per un periodo minimo stabilito dal Piano nazionale.

Art. 6.

(Servizi integrati a supporto dell'abitare agricolo)

1. Gli interventi realizzati ai sensi della presente legge favoriscono, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, l'accesso dei lavoratori agricoli ai servizi essenziali connessi all'abitare e all'inclusione sociale.

2. In particolare, sono promossi:

a) servizi di trasporto organizzato e sicuro dei lavoratori verso i luoghi di lavoro;

b) servizi di assistenza sanitaria territoriale;

c) attività di orientamento ai servizi pubblici e ai servizi per l'impiego;

d) iniziative di mediazione linguistica e culturale;

e) attività di informazione e assistenza in materia di diritti dei lavoratori, di contrasto dello sfruttamento lavorativo e di accesso ai servizi di tutela;

f) servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, realizzati in raccordo con i centri per l'impiego e gli altri soggetti pubblici competenti.

3. Le attività di cui al comma 2 possono essere realizzate, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito degli accordi o delle convenzioni di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali, degli enti bilaterali, dei patronati, degli organismi paritetici e degli enti del Terzo settore.

4. Le regioni assicurano il coordinamento dei servizi di cui al presente articolo nell'ambito della programmazione sociosanitaria e delle politiche attive del lavoro.

5. Nell'attuazione degli interventi è prestata particolare attenzione ai lavoratori agricoli in condizioni di maggiore vulnerabilità.

Art. 7.

(Condizioni di utilizzo degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli)

1. I soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi destinati ai lavoratori agricoli garantiscono il rispetto dei requisiti abitativi previsti dall'articolo 4.

2. Eventuali contributi richiesti ai lavoratori per l'utilizzo degli alloggi devono essere predeterminati, proporzionati ai costi effettivamente sostenuti e corrisposti mediante strumenti di pagamento tracciabili.

3. Salvo diversa pattuizione di natura convenzionale, è fatto divieto di subordinare l'accesso o la permanenza nell'alloggio nonché l'accesso ai servizi di trasporto previsti dalla presente legge:

a) all'accettazione di uno specifico rapporto di lavoro;

b) alla permanenza presso un determinato datore di lavoro;

c) all'adesione a organizzazioni, associazioni o altri enti;

d) all'erogazione di somme o altre utilità non dovute ovvero connesse ad attività di intermediazione lavorativa.

4. Le misure previste dalla presente legge sono attuate nel rispetto della dignità, della libertà di autodeterminazione e della parità di trattamento dei lavoratori agricoli e non possono costituire strumenti di pressione, discriminazione o sfruttamento.

Art. 8.

(Partecipazione degli enti territoriali e del Terzo settore)

1. Le iniziative previste dalla presente legge possono essere promosse e realizzate

dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti del Terzo settore, dalle cooperative sociali, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni datoriali, dagli enti bilaterali, dagli organismi paritetici e dagli altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti nel rispetto delle finalità della medesima legge.

2. Le amministrazioni competenti promuovono accordi territoriali finalizzati al coordinamento degli interventi abitativi, dei servizi di trasporto e delle politiche di inclusione sociale dei lavoratori agricoli.

3. Le iniziative previste dalla presente legge possono essere realizzate anche mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate a interventi coerenti con le finalità della medesima legge nonché mediante il concorso di risorse pubbliche e private.

Art. 9.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Le attività di vigilanza sull'attuazione della presente legge sono esercitate dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle aziende sanitarie locali, dal comune territorialmente competente o dall'autorità individuata dalla normativa regionale, secondo le rispettive attribuzioni.

2. L'utilizzo di alloggi destinati ai lavoratori agricoli in assenza della certificazione prevista dall'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

3. Nei casi di reiterata violazione l'autorità competente dispone la sospensione dell'utilizzo della struttura fino al ripristino delle condizioni di conformità.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costi-

tuzione nelle materie del governo del territorio, della tutela e sicurezza del lavoro e della tutela della salute.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i provvedimenti attuativi da essa previsti.

4. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0217130